



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 30/12/2020

OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016.

L'anno **2020** il giorno **30** del mese di **DICEMBRE** alle ore **09:48**, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito sotto la presidenza del IL **PRESIDENTE Aldo Garofalo** il Consiglio Comunale in seduta di **1^a** convocazione. La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario Generale **Pierluigi CANNAZZA**

Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Pasquale RIZZO	Sì	
2	Giuliana GIANNONE	Sì	
3	Michele Tommaso LARICCIA	Sì	
4	Antonella DE MATTEIS	Sì	
5	Raffaele MARTINA	Sì	
6	Massimo CANOCI	Sì	
7	Gianluca EPIFANI	Sì	
8	Aldo GAROFALO	Sì	
9	Orlando NASTA	Sì	

Totale presenti 16

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
10	Ruggero POLITO	Sì	
11	Arianna CONTE	Sì	
12	Paola SOZZO	Sì	
13	Salvatore MARIANO	Sì	
14	Pietro SOLAZZO	Sì	
15	Alessandra CURSI	Sì	
16	Valentina CARELLA		Sì
17	Selena NOBILE	Sì	

Totale assenti 1

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione in atti n.67 del **14/12/2020**

Dato atto che la suddetta proposta di deliberazione è corredata dei seguenti pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL , approvato con D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co 14/12/2020

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Alessandra CARAMIA)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co 14/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

PUNTO 8 all'O.d.G.

Revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Ottavo Punto: *Revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016.* Assessore Epifani, prego.

ASSESSORE EPIFANI Gianluca

Grazie, Presidente. Con la proposta n. 67 il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare l'approvazione della revisione annuale delle partecipazioni societarie così come previsto dal Testo Unico che disciplina la materia delle società partecipate. La ricognizione annuale è un adempimento obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni da approvare entro il 31/12 di ogni anno, così come è obbligatorio per l'Ente comunicare alla Corte dei Conti l'esito della ricognizione anche nel caso il Comune non risulti in possesso di alcuna partecipazione societaria. Nel caso specifico del nostro Comune l'unica partecipazione detenuta è "Fiscalità Locale" Srl che però, come è noto, è stata dichiarata fallita nel 2017 e quindi nessuna delle misure previste dal Decreto Legislativo 175/2017 risulta applicabile. Chiedo pertanto all'Assise di votare per il Punto 8 all'Ordine del Giorno.

PRESIDENTE GAROFALO Aldo

Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Votiamo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Considerato che l'art. 20 del TUSP, comma 4, prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Visto che, ai sensi del predetto TUSP (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, TUSP;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, TUSP);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate o sottoposte a misure di razionalizzazione;

Richiamata a tal riguardo la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 26/09/2017, adottata con i poteri del Consiglio comunale su proposta del funzionario responsabile dell'Area 1, con cui si è provveduto, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, nei termini indicati nella relazione tecnica e relativo allegato "A" ivi acclusi;

Dato atto:

- che nella sopra citata deliberazione è stata indicata, quale unica partecipazione detenuta dal Comune di San Pietro Vernotico alla data del 23/09/2016, quella relativa alla:

1) SOCIETA' FISCALITA' LOCALE SRL IN LIQUIDAZIONE – codice fiscale : 02105090746, in riferimento alla quale è stato evidenziato lo stato di messa in liquidazione dal 29/05/2015 e la successiva dichiarazione di fallimento disposta con Decreto n. 14 del 13/04/2017 emesso dal Tribunale di Brindisi – Sez. Fallimentare;

- che l'Ente, in base all'esito dell'accertamento effettuato, con la citata Deliberazione n. 5/2017 dava atto di non essere tenuto ad adottare il Piano operativo di razionalizzazione e conseguenti adempimenti come stabilito dall'art. 20 e 24 del T.U.S.P., in quanto alla data del 23/09/2016 era in corso la procedura di liquidazione dell'unica società partecipata dal Comune;

Visto l'art. 20, comma 1 del TUSP il quale prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, TUSP,

3) previste dall'art. 20, c. 2, TUSP;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la

Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Considerato che, a norma del sopracitato art. 20 del TUSP:

- è obbligo delle amministrazioni pubbliche procedere, a partire dall'anno 2018, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione del 31/12/2017;
- la suddetta ricognizione periodica è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2019, avente ad oggetto "*Revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. LGS. 19.8.2016, n. 175*".

Visto l'esito della ricognizione effettuata con il presente atto, come meglio dettagliato nella relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato che:

- all'esito dell'analisi funzionale alla revisione ordinaria, volta ad aggiornare l'elenco delle partecipazioni che rientrano nel perimetro oggettivo del TUSP, alla data di riferimento della presente revisione, ossia al 31/12/2019, la partecipazione detenuta dal Comune di San Pietro Vernotico risulta essere quella relativa alla SOCIETA' FISCALITA' LOCALE SRL – codice fiscale : 02105090746;
- che la società "Fiscalità locale" S.r.l. è stata dichiarata fallita con Decreto n. 14 del 13/04/2017 emesso dal Tribunale di Brindisi – Sez. Fallimentare e che quindi al 31/12/2017 la stessa risulta essere assoggettata a procedura fallimentare, tuttora in corso;
- che pertanto la partecipazione del Comune cesserà una volta definite le necessarie procedure a cura del curatore fallimentare;

Dato atto del parere espresso con verbale n. 169 del 15.12.2020 dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in atti prot. n. 30124 del 15.12.2020;

Uditi gli interventi;

Con voti favorevoli 10, astenuti 4 (Cursi, Mariano, Martina, Polito), contrari 2 (Nobile e Solazzo)

DELIBERA

1. **di approvare** la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di San Pietro Vernotico detiene partecipazioni, dirette o indirette, così come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100, analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di dare atto**, con riferimento alla partecipazione detenuta dal Comune di San Pietro Vernotico, riferita alla società "Fiscalità Locale" S.r.l., che nessuna delle misure previste dal D.Lgs. n. 175/2017 risulta applicabile, in quanto alla data del 31/12/2017 la società "Fiscalità locale" S.r.l. risulta essere assoggettata a procedura fallimentare, tuttora in corso;

3. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al curatore fallimentare della società "Fiscalità Locale" srl;

4. **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114, mediante invio alla struttura di

cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 **con voti favorevoli 10, astenuti 4 (Cursi, Mariano, Martina, Polito), contrari 2 (Nobile e Solazzo).**

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Garofalo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Pietro V.co, li 30/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 30

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 14/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 14/01/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 14/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.